

ALLEGATO "B"

**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DELLA CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA IN
AMBITO INDUSTRIALE, CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DETERMINAZIONE
DEL CORRISPETTIVO PER L'UTILIZZO DEL SUOLO CONSORTILE**

PRINCIPI GENERALI

Il presente Regolamento disciplina la pubblicità sulle strade consortili ai sensi delle vigenti disposizioni normative nonché l'applicazione del corrispettivo per l'utilizzo del suolo consortile in tutti gli agglomerati del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti – Pescara, in conformità a quanto stabilito dal D.P.R. 495/92 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada" e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della strada" e ss.mm.ii.

1. AGGLOMERATI INDUSTRIALI

1. Fanno parte del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara gli agglomerati industriali di San Giovanni Teatino, Pescara, Chieti, Alanno, Ortona, Brecciarola-Manoppello, Città Sant'Angelo, Tocco da Casauria, Loreto Aprutino, Castiglione a Casauria.
2. Gli agglomerati dove i comuni hanno provveduto unilateralmente a perimetrare "centro abitato" porzioni di territorio di competenza consortile sono: San Giovanni Teatino, Pescara, Chieti.

2. AMBITI DI APPLICAZIONE

1. Le norme del presente Regolamento si applicano ai mezzi pubblicitari installati sulle strade di competenza del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti – Pescara e sulle insegne di esercizio installate su aree ed edifici di proprietà privata e rientranti all'interno degli agglomerati industriali consortili.
2. All'interno dei "Centri abitati" i cartelli e i mezzi pubblicitari devono rispettare il D.P.R. 495/92 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada" e ss. mm. ii., il D.Lgs. 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della strada" e ss. mm. ii. e le norme stabilite dai singoli "Piani Generali degli Impianti Pubblicitari" dei comuni competenti per territorio.
3. Fuori dai "Centri abitati" i cartelli e i mezzi pubblicitari devono rispettare il D.P.R. 495/92 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada" e ss. mm. ii. e il D.Lgs. 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della strada" e ss. mm. ii.

3. DEFINIZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

1. Si definisce INSEGNA DI ESERCIZIO la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Si definisce PREINSEGNA la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
3. Si definisce SORGENTE LUMINOSA qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
4. Si definisce CARTELLO un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
5. Si definisce STRISCIONE LOCANDINA O STENDARDO l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
6. Si definisce SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
7. Si definisce IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO qualunque manufatto avente quale

scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

8. Si definisce IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

4. DURATA

1. Gli impianti pubblicitari considerati nel presente regolamento e come precedentemente definiti, sono ulteriormente classificati in funzione della durata del periodo di esposizione, nelle seguenti due categorie:

(A) MEZZI DI PUBBLICITÀ TEMPORANEA

Appartengono a questa categoria i mezzi esplicitamente finalizzati alla diffusione di pubblicità relazionata a speciali eventi di durata limitata (3 mesi massimo, rinnovabili una sola volta), quali manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, vendite, offerte promozionali, ecc...

L'esposizione di messaggi su questi mezzi è ammessa solo ed unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o evento a cui si riferiscono, oltre che durante i sette giorni precedenti e 24 ore dopo il termine della stessa.

(B) MEZZI DI PUBBLICITÀ PERMANENTE

Rientrano in tale categoria i mezzi pubblicitari, ancorati solidamente al suolo o ad altre strutture in elevazione, destinate a costruire un supporto duraturo per l'esposizione di messaggi pubblicitari.

2. E' definito, permanente, il mezzo che, indipendentemente dal supporto impiegato, abbia durata in opera superiore a 3 mesi per ciascuna autorizzazione richiesta.
3. Le autorizzazioni di mezzi permanenti sono sempre rilasciate in forma precaria e quindi revocabile in ogni momento da parte dell'organo che lo ha rilasciato, per ragioni di pubblico interesse o sicurezza.
4. La durata dell'autorizzazione non può essere superiore a tre anni.

PARTE PRIMA

INSTALLAZIONI SU AREE CONSORTILI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO

5. NULLA OSTA

1. L'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, lungo le strade consortili o in vista di esse, all'interno dei centri abitati è soggetta a Nulla Osta da parte del Consorzio e successiva Autorizzazione da parte del Comune competente per territorio. L'Autorizzazione dovrà essere trasmessa al Consorzio, prima dell'inizio dei lavori.
2. Le installazioni dei mezzi pubblicitari richiesti dovrà avvenire entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale pena decadenza del Nulla osta stesso;
3. Il Nulla Osta ha validità correlata all'autorizzazione comunale, nel limite massimo di tre anni, ed è rinnovabile a richiesta del titolare almeno 30 giorni prima della scadenza.
4. Il Nulla Osta può essere, in qualunque momento, ritirato o modificato ad insindacabile giudizio del Consorzio per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale che non rendano più possibile o diversamente realizzabile la posa del mezzo pubblicitario già autorizzato, senza che il titolare del Nulla Osta abbia diritto a pretendere compensi o risarcimento danni;
5. Il titolare del Nulla Osta in qualunque momento può rinunciare allo stesso in forma scritta, anche via pec, rimanendo comunque vincolato a tutte le normative ed oneri espressi nell'atto. Laddove le opere abbiano già avuto inizio, il titolare rinunciatario provvederà a proprie spese alle esecuzioni di opere, manutenzioni e/o ripristini della proprietà Consortile, secondo le direttive del Consorzio.
6. La rinuncia non dà diritto alla restituzione del corrispettivo pagato in anticipo.

7. Viene preso atto della rinuncia con provvedimento dell'Ufficio Tecnico.
8. I Nulla Osta vengono rilasciati salvo i diritti di terzi.

6. ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA

1. Il soggetto interessato al rilascio del Nulla Osta per l'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari deve presentare al Consorzio la relativa domanda redatta in carta semplice, (secondo lo schema contenuto nel regolamento). Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) estratto di mappa catastale con indicazione del punto di installazione del mezzo pubblicitario;
 - b) bozzetto del cartello colorato e con indicazione dei colori da utilizzare, quotato nelle dimensioni principali in scala adeguata in duplice copia;
 - c) fotografie dei punti di posa dei cartelli e fotomontaggio con inserimento ambientale del manufatto;
 - d) copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente;
 - e) copia del versamento delle spese di segreteria come indicate nello schema di richiesta.
2. La domanda di Nulla Osta potrà contenere **un massimo di numero sei preinsegne o cartelli pubblicitari**;
3. L'Ufficio Tecnico, una volta accertata la regolarità della domanda nonché delle opere da eseguire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento, sulla base delle risultanze dell'eventuale sopralluogo, comunica alla richiedente, **che sottoscriverà per accettazione, il riepilogo economico del corrispettivo annuo totale dovuto per l'utilizzo del suolo consortile**, provvedendo al rilascio del nulla osta;
4. Copia dell'autorizzazione comunale dovrà essere trasmessa al Consorzio a cura del titolare, prima dell'effettivo inizio dei lavori di installazione, pena la decadenza del nulla osta e salvo eventuali azioni risarcitorie;
5. Qualora il soggetto titolare del Nulla Osta intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve comunicarlo al Consorzio, allegando il bozzetto del nuovo messaggio;
6. Le spese di segreteria sono dovute per ogni singola pratica.

7. VOLTURA

1. Il titolare del Nulla Osta è tenuto a dare comunicazione dei passaggi di proprietà dell'impianto pubblicitario;
2. Il Consorzio procede a seguito di richiesta alla voltura del Nulla Osta;
3. Nel caso di successione per causa di morte la domanda deve essere presentata dagli eredi entro 90 giorni.

8. OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL NULLA OSTA

1. E' fatto obbligo al titolare del Nulla Osta di:
 - a) corrispondere il corrispettivo annuo per l'utilizzo del suolo consortile come stabilito nel presente regolamento;
 - b) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - d) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Consorzio al momento del rilascio del Nulla Osta od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - e) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca del Nulla Osta o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio, o per necessità viabilistiche connesse a nuove opere e/o lavori stradali; E' fatto obbligo al titolare del Nulla Osta, rilasciato per la posa di striscioni, locandine e stendardi di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;

2. E' fatto obbligo al titolare del Nulla Osta di trasmettere copia dell'autorizzazione comunale al e comunicare l'inizio dei lavori almeno 3 giorni prima;
3. E' fatto obbligo al titolare del Nulla Osta di comunicare tempestivamente al Consorzio ogni variazione di residenza o domicilio;
4. Il Titolare della concessione è responsabile di eventuali danni a persone, animali o cose che gli impianti potrebbero arrecare a terzi.
5. E' fatto obbligo al titolare del Nulla Osta di comunicare preventivamente al Consorzio ogni installazione o rimozione che dovesse avvenire a impianto già installato e Autorizzato, pena decadenza del Nulla Osta stesso.

PARTE SECONDA

INSTALLAZIONI SU AREE CONSORTILI FUORI LA DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO

9. AUTORIZZAZIONE

1. L'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, fuori dai centri abitati e lungo le strade consortili o in vista di esse, è soggetta ad Autorizzazione da parte del Consorzio ed eventuali preliminari Nulla Osta da parte di Enti terzi competenti da allegare alla domanda.
2. La domanda per il rilascio dell'Autorizzazione è presentata al Consorzio.
3. L'Autorizzazione ha validità per un periodo massimo di 3 anni, ed è rinnovabile a richiesta del titolare almeno 30 giorni prima della scadenza.
4. Le installazioni dei mezzi pubblicitari richiesti dovranno avvenire entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione consortile pena decadenza dell'autorizzazione stessa;
5. L'Autorizzazione può essere, in qualunque momento, ritirata o modificata a insindacabile giudizio del Consorzio per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale che non rendano più possibile o diversamente realizzabile la posa del mezzo pubblicitario già autorizzato, senza che il titolare dell'Autorizzazione abbia diritto a pretendere compensi o risarcimento danni;
6. Il titolare dell'Autorizzazione in qualunque momento può rinunciare alla stessa in forma scritta anche via pec, rimanendo comunque vincolato a tutte le normative ed oneri espressi nell'atto. Laddove le opere abbiano già avuto inizio, il titolare rinunciatario provvederà a proprie spese alle esecuzioni di opere, manutenzioni e/o ripristini della proprietà Consortile, secondo le direttive del Consorzio.
7. La rinuncia non dà diritto alla restituzione del corrispettivo pagato in anticipo.
8. Viene preso atto della rinuncia con provvedimento dell'Ufficio Tecnico.
9. Le Autorizzazioni sono rilasciate salvo i diritti di terzi.

10. ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il soggetto interessato al rilascio dell'Autorizzazione per l'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari deve presentare al Consorzio la relativa domanda redatta in carta semplice, (**secondo lo schema contenuto nel presente regolamento**). Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) estratto di mappa catastale con indicazione del punto di installazione del mezzo pubblicitario;
 - b) planimetria, in scala adeguata, e in duplice copia con l'indicazione delle progressive chilometriche con riportata la posizione del manufatto da installare e di tutti gli altri cartelli e segnali esistenti;
 - c) sezione di progetto dell'intera carreggiata quotata in tutte le sue dimensioni con indicata la posizione del manufatto da installare;
 - d) bozzetto del cartello colorato e con indicazione dei colori da utilizzare, quotato nelle dimensioni principali in scala adeguata in duplice copia;
 - e) fotografie dei punti di posa dei cartelli e fotomontaggio con inserimento ambientale del manufatto;
 - f) autodichiarazione redatta da un tecnico abilitato, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000

- n. 445 con la quale si attesti la stabilità del manufatto nei confronti della spinta del vento;
- g) autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 con la quale si attesti:
 - gli estremi per l'identificazione del proprietario del fondo, ove il cartello ricada su proprietà privata, o dell'immobile su cui insisterà il manufatto;
 - che l'intervento non ricade nei casi previsti dall'art. 23 comma 13-ter del D.Lgs. 285/92;
 - che l'intervento non ricade su area vincolata ai sensi della normativa vigente in materia;
- h) copia di eventuali Nulla Osta rilasciati da entri terzi;
- i) copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente;
- j) copia del versamento delle spese di segreteria come indicate nello schema di richiesta;
- 2. La domanda di Autorizzazione potrà contenere **un massimo di numero sei preinsegne o cartelli pubblicitari**;
- 3. L'Ufficio Tecnico, una volta accertata la regolarità della domanda nonché delle opere da eseguire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento, sulla base delle risultanze dell'eventuale sopralluogo, comunica alla richiedente, **che sottoscriverà per accettazione, il riepilogo economico del corrispettivo totale dovuto per l'utilizzo del suolo consortile**;
- 4. L'Ufficio Tecnico rilascia l'Autorizzazione;
- 5. Qualora il soggetto titolare dell'Autorizzazione intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio al Consorzio, decorsi 15 giorni dal ricevimento, e qualora non venga emesso provvedimento di diniego, la domanda si intende accettata;
- 6. Le spese di segreteria sono dovute per ogni singola pratica.

11. VOLTURA

- 4. Il titolare dell'Autorizzazione è tenuto a dare comunicazione dei passaggi di proprietà del mezzo pubblicitario;
- 5. Il Consorzio procede a seguito di informativa alla voltura dell'Autorizzazione.
- 6. Nel caso di successione per causa di morte la domanda deve essere presentata dagli eredi entro 90 giorni.

12. OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1. E' fatto obbligo al titolare dell'Autorizzazione di:
 - a. corrispondere il corrispettivo annuo per l'utilizzo del suolo consortile come stabilito dal presente regolamento;
 - b. verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c. effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - d. adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Consorzio al momento del rilascio dell'Autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - e. procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'Autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio, o per necessità viabilistiche connesse a nuove opere e/o lavori stradali; E' fatto obbligo al titolare dell'Autorizzazione, rilasciato per la posa di striscioni, locandine e stendardi di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;
- 2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione consortile di comunicare al Consorzio l'inizio dei lavori almeno 3 giorni prima;
- 3. E' fatto obbligo al titolare dell'Autorizzazione di comunicare tempestivamente al Consorzio ogni variazione di residenza o domicilio;
- 4. Il Titolare della concessione è responsabile di eventuali danni a persone, animali o cose che gli impianti potrebbero arrecare a terzi;
- 5. E' fatto obbligo al titolare dell'Autorizzazione di comunicare preventivamente al Consorzio

ogni installazione o rimozione che dovesse avvenire a impianto già installato e Autorizzato, pena decadenza dell'Autorizzazione stessa.

13. TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario ad eccezione delle insegne d'esercizio, dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'Autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale dovranno essere riportati con caratteri incisi i seguenti dati:
 - a. amministrazione rilasciante;
 - b. protocollo e data del Nulla Osta/Concessione/Autorizzazione;
 - c. soggetto titolare;
 - d. progressiva chilometrica del punto di installazione;
 - e. data di scadenza dell'autorizzazione;
2. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione delle targhette è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile;
3. La targhetta o la scritta di cui al comma precedente dovranno essere sostituite dal titolare ad ogni rinnovo dell'Autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati oppure nel caso in cui queste ultime risultino danneggiate o manomesse.

14. OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Per le occupazioni abusive il Consorzio provvederà immediatamente a segnalarlo agli organi di vigilanza preposti, avvierà la procedura di regolarizzazione ed eventuale rimozione degli stessi, con addebito delle spese a carico del soggetto contravveniente.

PARTE TERZA

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO PER L'UTILIZZO DEL SUOLO CONSORTILE

15. CORRISPETTIVO PER L'UTILIZZO DEL SUOLO CONSORTILE

1. Il corrispettivo è dovuto dal titolare del Nulla Osta/Autorizzazione/Concessione in base alle prescrizioni del D.Lgs. n. 285/1992 e regolamenti attuativi ed esecutivi del codice della strada e si applica a tutte le occupazioni del patrimonio del Consorzio riguardanti i mezzi pubblicitari, **(secondo le tariffe riportate nella "Tabella mezzi pubblicitari e corrispettivo per l'utilizzo del suolo consortile")** integrata nel presente regolamento. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e pertanto, assoggettate al pagamento del corrispettivo;
2. Sono escluse dal pagamento del corrispettivo annuo per l'utilizzo del suolo consortile le insegne di esercizio così come definite dall'art. 47 e 49 del D.P.R. 495/92 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada", installate nella sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa;
3. In sede di prima applicazione le tariffe per la determinazione del corrispettivo per l'utilizzo del suolo consortile, stabilite per ciascuna tipologia di occupazione sono quelle riportate nell'elenco di cui alla **"Tabella mezzi pubblicitari e corrispettivo per l'utilizzo del suolo consortile"**, integrata nel presente regolamento e decorrono dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del regolamento stesso da parte del Collegio dei Liquidatori del Consorzio;
4. Le tariffe approvate con il presente regolamento possono essere aggiornate dall'Amministrazione del Consorzio con apposito atto deliberativo. **I corrispettivi per i Nulla Osta/Autorizzazioni già in essere, alla data dell'eventuale modifica delle tariffe, saranno aggiornate dal primo rinnovo utile del Nulla Osta/Autorizzazione.**

16. MISURA DELLA TIPOLOGIA SOGGETTA ALL'APPLICAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER L'UTILIZZO DEL SUOLO CONSORTILE

1. La misura della tipologia da assoggettare all'applicazione del corrispettivo si determina in metri lineari e/o cadauna/o, Le frazioni inferiori al metro lineare saranno arrotondate a un metro lineare, le frazioni eccedenti il metro lineare saranno arrotondate alla misura superiore;
2. La tipologia dei mezzi pubblicitari da assoggettare al corrispettivo per l'utilizzo del suolo

consortile si determina in base alle tipologie riportate nella **"Tabella mezzi pubblicitari e corrispettivo per l'utilizzo del suolo consortile"**, integrata nel presente regolamento, espresse in metri lineari e/o cadauna/o ed è computato con riferimento alla proiezione al suolo del lato maggiore della porzione di struttura predisposta per l'installazione dei messaggi pubblicitari.

17. PAGAMENTO

1. Il corrispettivo per l'utilizzo del suolo consortile è dovuto per anno solare;
2. L'importo del corrispettivo per il primo anno sarà determinato in dodicesimi e deve essere versato al Consorzio, il primo giorno del mese successivo al rilascio dell'Autorizzazione;
3. Per le annualità successive alla prima, il suddetto corrispettivo verrà fatturato annualmente entro il 31 gennaio e dovrà essere versato entro 30 giorni dalla data della fattura;
4. Per importi superiori ad € 5.000,00 e a richiesta della ditta titolare del Nulla Osta/Autorizzazione/Concessione è facoltà del Consorzio accettare un pagamento rateizzato in 4 rate trimestrali;
5. Il Nulla Osta e l'Autorizzazione decadono a tutti gli effetti, qualora il titolare risulti inadempiente al pagamento dei corrispettivi nei termini sopra indicati.

18. RECUPERO DEL CORRISPETTIVO

La mancata riscossione dei corrispettivi autorizza il Consorzio ad attivare la procedura per il recupero degli stessi.

19. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Tutte la cartellonistica pubblicitaria presente all'interno degli agglomerati industriali dovrà essere adeguata al presente regolamento dall'entrata in vigore dello stesso;
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa sovraordinata.